

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(30 aprile 1981, N. 350)

Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

Modificato ed integrato dal D.P.R. 8 luglio 2005, n.169 – **Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.** (G.U. n. 198 del 26 agosto 2005)

Testo coordinato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 gennaio 1976, n. 3 sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura e Foreste;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1981

PERTINI

FORLANI – SARTI – REVIGLIO BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1981

Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 9

REGOLAMENTO

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Pubblici dipendenti iscritti nell'albo con annotazione a margine

I dottori agronomi ed i dottori forestali impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia di norma vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto - ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - possono iscriversi all'albo con annotazione a margine, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine consegna all'interessato il timbro professionale che deve essere restituito all'espletamento dell'incarico stesso.

Art. 2

Pubblici dipendenti iscritti nell'albo senza annotazione a margine

I professionisti di cui all'articolo precedente, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia invece consentito l'esercizio della libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine la relativa dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza: tale dichiarazione è conservata nei rispettivi fascicoli personali e deve essere rinnovata entro sessanta giorni dalla sua eventuale scadenza.

In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, della dichiarazione di cui al primo comma, il consiglio dell'ordine, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, invita l'interessato a provvedere al più presto e, comunque, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'invito stesso. Trascorso inutilmente detto termine, il consiglio dispone l'apposizione a margine del nominativo del professionista, dell'annotazione di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, dandone comunicazione all'interessato ed invitandolo a restituire, immediatamente, il timbro professionale.

Titolo II ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 3

Assemblea degli iscritti

L'assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e delle materie da trattare. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale.

Il presidente del consiglio dell'ordine, ove il numero degli iscritti sia superiore a trecento, può disporre che della convocazione di cui al comma precedente sia data notizia mediante pubblicazione in un giornale locale una prima volta almeno dieci giorni ed una seconda volta almeno tre giorni

prima della data fissata per l'assemblea. In tal caso la pubblicazione tiene luogo dell'avviso di cui al comma che precede.

Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio.

Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal vice presidente e qualora anche quest'ultimo ne sia impedito o sia assente, dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo, ovvero - in caso di pari anzianità - dal più anziano di età.

Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice.

L'assemblea delibera, su richiesta di almeno la metà dei presenti, a scrutinio segreto.

Il processo verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.

Art. 4

Assemblea per l'approvazione dei conti

L'assemblea degli iscritti per l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno ed i relativi documenti debbono essere depositati presso gli ordini almeno quindici giorni prima con facoltà per gli iscritti di prenderne visione.

Art. 5 ⁽¹⁾

Art. 6

Seggio elettorale

Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie fra gli elettori presenti due scrutatori supplenti.⁽²⁾

Commi 2 - 3 abrogati.⁽¹⁾

Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine designato dal presidente.

Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 7

Votazione

Comma 1 abrogato.⁽¹⁾

Le schede, predisposte in un unico modello dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del seggio in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente prima dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a ciascun elettore al momento della votazione.

Comma 3 abrogato.⁽¹⁾

Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato.

Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché delle schede non ancora utilizzate.

Art. 8⁽¹⁾
Chiusura delle votazioni

Art. 9
Scrutinio

Commi 1 – 3.⁽¹⁾

Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia⁽³⁾ ed al consiglio dell'Ordine nazionale.

Art. 10
Riunione del consiglio dell'ordine per la elezione delle cariche

Il presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista dall'articolo 12 della legge, il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche.

La riunione del consiglio è presieduta dal membro più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età.

Alla riunione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 11, secondo, terzo e quarto comma.

Art. 11
Riunioni del consiglio dell'ordine

Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.

Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il verbale di ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 12
Elezioni dei consigli degli ordini di nuova costituzione

Il commissario straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione dell'albo, lo trasmette al Ministro di grazia e giustizia⁽³⁾, il quale - verificata la sussistenza del numero di iscritti necessario per la costituzione del nuovo ordine - incarica lo stesso commissario di indire l'assemblea per l'elezione del consiglio.

Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso designato, iscritto nell'albo.

Art. 13
Fusioni di ordini

La fusione di due o più ordini di province viciniori è disposta dal Ministro di grazia e giustizia⁽³⁾ su parere del consiglio dell'Ordine nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero di iscritti.

I presidenti degli ordini provinciali interessati trasmettono, entro trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di nuova costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli iscritti, nonché gli archivi degli ordini medesimi.

Nei venti giorni successivi il presidente del consiglio dell'ordine designato convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che si svolgerà con le modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

Entro sei mesi dalla sua elezione, il nuovo consiglio provvede alla pubblicazione del nuovo albo ed alla sostituzione delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti.

Art. 14
Riunioni e convegni

Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge il consiglio dell'ordine può promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti la categoria.

Titolo III
CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
EI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 15⁽⁴⁾
Elezione del consiglio dell'Ordine nazionale

Art. 16
Riunioni del consiglio dell'Ordine nazionale

Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato ed, in ogni altra materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 17
Riunioni e convegni

Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'ordine nazionale coordina le iniziative dei consigli dell'ordine previste Art. 14 del presente regolamento, può organizzare riunioni, convegni e congressi a livello nazionale, e può disporre la partecipazione di propri rappresentanti a riunioni internazionali interessanti la categoria.

Titolo IV
ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

Art. 18
Requisiti per l'iscrizione nell'albo

La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta bollata, è diretta al consiglio dell'ordine, e va corredata dei seguenti documenti:

- 1) certificato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale, o sua copia autentica;
- 2) certificato penale generale;
- 3) certificato di residenza;
- 4) dichiarazione concernente lo stato giuridico professionale;
- 5) ricevuta del versamento effettuato presso la segreteria dell'ordine della tassa di iscrizione fissata dal consiglio dell'ordine;
- 6) ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

L'aspirante che non sia cittadino italiano, in luogo del certificato di cui al precedente n. 1), deve produrre attestazione del Ministero degli affari esteri, comprovante l'esistenza del trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.

Gli impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione sono esonerati dalla presentazione del certificato penale.

Art. 19
Divieto di iscrizione in più albi - Trasferimenti

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.

In caso di cambiamento di residenza l'iscritto è tenuto a chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo dell'ordine provinciale competente, dandone comunicazione con lettera raccomandata al consiglio dell'ordine di appartenenza entro il termine di sessanta giorni. Alla domanda di trasferimento dell'iscrizione va allegata una dichiarazione dell'ordine di appartenenza, attestante l'assenza delle circostanze indicate art. 33, ultimo comma, della legge.

In caso di accoglimento della domanda, l'interessato è tenuto a corrispondere la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio dell'ordine nel cui albo viene trasferito: nel nuovo albo è conservata l'anzianità risultante dall'albo di provenienza.

Il consiglio dell'ordine di provenienza è tenuto a trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.

Art. 20
Reiscrizione

Per ottenere la reiscrizione all'albo l'interessato - oltre a comprovare la cessazione della causa che ne aveva determinato la cancellazione - deve dimostrare di essere tuttora in possesso degli altri requisiti prescritti per l'iscrizione e produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 18, primo comma.

Art. 21

Tessera di riconoscimento

Il presidente del consiglio dell'ordine, a spese dell'iscritto nell'albo, gli rilascia una tessera di riconoscimento, con l'indicazione della sua situazione giuridico professionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3.

La tessera munita di fotografia recante il timbro a secco del consiglio dell'ordine, è firmata dal presidente e dal segretario del consiglio ed indica il numero d'ordine di iscrizione del titolare.

Nel caso di trasferimento per cambio di residenza, il presidente del consiglio dell'ordine presso il quale il professionista ha ottenuto il trasferimento rilascia all'interessato una nuova tessera di riconoscimento: il professionista è tenuto a restituire all'ordine di provenienza, nel più breve termine, la tessera precedentemente rilasciatagli.

Art. 22

Timbro professionale

Il consiglio dell'ordine rilascia all'iscritto nell'albo che ne faccia richiesta, ed a spese del medesimo, un timbro recante la denominazione dell'ordine nonché il cognome, il nome ed il numero d'ordine di iscrizione dell'interessato. Per il professionista iscritto all'albo con annotazione a margine, il timbro viene consegnato all'interessato secondo le modalità stabilite dall'art. 1.

Nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto deve restituire il timbro rilasciatogli dall'ordine di provenienza e può richiederne un altro all'ordine presso cui è trasferito.

Titolo V

SANZIONI DISCIPLINARI PROCEDIMENTO

Art. 23

Sospensione dall'esercizio professionale

La sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale comporta la restituzione al consiglio dell'ordine della tessera di riconoscimento e del timbro professionale per tutta la durata di esecuzione della sanzione.

Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla restituzione di cui al comma precedente, il consiglio dell'ordine lo invita, con lettera raccomandata, a provvedere al più presto: trascorsi inutilmente quindici giorni, il consiglio dell'ordine ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine e per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia⁽³⁾ ed al consiglio dell'ordine nazionale.

Art. 24

Radiazione

La radiazione dall'albo dell'iscritto comporta la restituzione al consiglio della tessera di riconoscimento e del timbro professionale.

Si applica la disposizione di cui al secondo comma del precedente art. 23.

Art. 25
Invito a comparire

L'invito a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine è comunicato all'interessato almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per la comparizione e deve contenere:

- 1) le generalità dell'incolpato;
- 2) la menzione circostanziata degli addebiti;
- 3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'incolpato, sarà proceduto in sua assenza;
- 4) il termine, non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione dell'invito, entro il quale l'interessato potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memoria e documenti;
- 5) la data e la sottoscrizione del presidente.

Titolo VI
IMPUGNAZIONI

Art. 26
*Ricorsi avverso le decisioni del consiglio
dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare*

Il ricorso al consiglio dell'Ordine nazionale è presentato o notificato nel termine prescritto Art. 54 della legge al consiglio dell'ordine competente; se ricorrente è il professionista, all'originale in bollo del ricorso sono allegate due copie in carta libera.

Il segretario del consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e lo trasmette senza indugio in copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, se ricorrente è il professionista, ovvero al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.

Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:

a) della indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della elezione cui si riferisce e, se del caso, della proclamazione del risultato elettorale;

b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.

Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita Art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, e contiene l'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio dell'ordine nazionale. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio dell'ordine per un periodo non inferiore a trenta giorni nel quale il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è consentita la proposizione di motivi aggiunti.

Il consiglio dell'ordine, decorsi i termini di cui al comma precedente, trasmette nei quindici giorni successivi, al consiglio dell'Ordine nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma e alle proprie conclusioni, nonché il fascicolo degli atti con le deduzioni e i documenti.

Il consiglio dell'Ordine nazionale, ricevuti dal consiglio dell'ordine il ricorso e gli atti relativi, comunica entro otto giorni al ricorrente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le

conclusioni del consiglio dell'ordine, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue repliche.

Art. 27

Trattazione del ricorso

Decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale nomina entro trenta giorni il relatore e fissa la seduta di trattazione per una data compresa nei trenta giorni successivi.

Il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale, prima della nomina del relatore, può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritiene opportune. In tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.

Art. 28

Verbale delle sedute

Il verbale delle sedute del consiglio dell'Ordine nazionale, redatto dal segretario, è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso e contiene:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

Art. 29

Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale

Qualora nell'albo di un ordine non risultino iscritti dottori forestali aventi i requisiti richiesti dal quarto comma dell'art. 58 della legge, oppure risultino in numero insufficiente per la integrazione dei collegi giudicanti del tribunale e della corte d'appello, il Consiglio superiore della magistratura, o per sua delega, il presidente della corte d'appello del distretto sceglie dottori forestali tra gli iscritti negli albi di altri ordini dello stesso distretto o di altri distretti vicini.

Titolo VII

ONORARI, INDENNITA' E SPESE

Art. 30

Controversie

Il consiglio dell'ordine, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali svolte dagli iscritti, ha la facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.31
Notificazioni e comunicazioni

Salvo che non sia altrimenti disposto le comunicazioni prescritte dal presente regolamento sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'ordine per un periodo di novanta giorni, salvo quanto prescritto dal quarto comma dell'art. 26.

Le notificazioni sono eseguite, anche per mezzo del servizio postale, da un ufficiale giudiziario su richiesta della segreteria del consiglio dell'ordine.

Art. 32
Formazione del nuovo albo

Per la formazione del nuovo albo ai sensi degli articoli 3, 30 e 31 della legge, il consiglio dell'ordine è tenuto a richiedere a ciascun iscritto dichiarazione attestante il proprio stato giuridico professionale. La richiesta viene effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed, in mancanza di risposta entro i sessanta giorni dalla data del ricevimento, il consiglio dell'ordine dispone d'ufficio la cancellazione dell'iscritto dall'albo, dandone comunicazione con lo stesso mezzo all'interessato.

L'iscritto cancellato dall'albo potrà chiedere la reinscrizione, ai sensi dell'art. 35 della legge.

Il Ministro di Grazia e Giustizia⁽³⁾

SARTI

⁽¹⁾ Articolo abrogato dal DPR 8 luglio 2005, n. 169

⁽²⁾ L'articolo 10 del D.P.R. 169 ha abrogato le parole: "effettivi e due supplenti"

⁽³⁾ In luogo di Ministero di grazia e giustizia leggesi Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1999, n. 225

⁽⁴⁾ Sostituito dall'articolo 5 D.P.R. 169/05